# COMMISSIONE III

## DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO AFFARI DI GIUSTIZIA

## LXXVI.

# SEDUTA DI GIOVEDÌ 5 DICEMBRE 1957

### PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TOSATO

## INDICE

PAG.

**Disegno di legge** (*Seguito della discussione e approvazione*):

Modificazioni alle disposizioni del codice penale relative ai reati commessi col mezzo della stampa (2518) . . . . 715

PRESIDENTE . . . . . 715, 718, 720, 722

ROCCHETTI, *Relatore* . . . . . 716, 722

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* . 717, 718, 719, 722

MURGIA . . . . . 718

CAPALOZZA . . . . . 718, 720, 722

FORMICHELLA . . . . . 720

**Votazione segreta:**

PRESIDENTE . . . . . 723

**La seduta comincia alle 9,50.**

CACCURI, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

**Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni alle disposizioni del codice penale relative ai reati commessi col mezzo della stampa (2518).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2518 concernente modificazioni alle disposizioni del codice penale relative ai reati commessi col mezzo della stampa.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella seduta precedente abbiamo esaurita la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

L'articolo 57 del codice penale è sostituito dai seguenti:

L'articolo 57 del codice penale è sostituito *stampa periodica*). — Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato.

Se l'omissione è colposa, il direttore o vice direttore responsabile è punito con la pena prevista per il reato commesso dall'autore della pubblicazione, diminuita fino ad un terzo.

Nel pronunziare condanna per uno dei reati previsti dai precedenti commi, il giudice può stabilire, se si tratta di recidivo in reati commessi a mezzo della stampa, che il condannato sia privato, per un periodo da tre mesi a tre anni, della capacità di assumere la qualifica di direttore o vice-direttore responsabile di periodici ».

« ART. 57-*bis* (*Reati commessi col mezzo della stampa non periodica*). — Nel caso di

stampa non periodica, le disposizioni dei primi due commi dell'articolo precedente si applicano all'editore, se l'autore della pubblicazione è ignoto o non è imputabile; ovvero allo stampatore se l'editore non è indicato o non è imputabile ».

Comunico che il Governo ha presentato il seguente emendamento sostitutivo

« L'articolo 57 del codice penale è sostituito dai seguenti.

« ART. 57 (*Reati commessi col mezzo della stampa periodica*). - Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile, il quale, per colpa, omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita fino alla metà ».

« ART. 57-*bis* (*Reati commessi col mezzo della stampa non periodica*). — Nel caso di stampa non periodica, le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano all'editore, se l'autore della pubblicazione è ignoto o non imputabile; ovvero allo stampatore, se l'editore non è indicato o non è imputabile ».

Inoltre sono stati presentati i seguenti emendamenti al testo sostitutivo presentato dal Governo.

L'onorevole Berlinguer propone che alla fine dell'articolo 57, si sostituisce la frase « ... con la pena stabilita per tale reato, diminuita fino alla metà », con la frase: « ... con la pena stabilita per tale reato, ridotta in misura non superiore ad un terzo ».

L'onorevole Formichella propone di sostituire, mantenendo, pero, invariato l'articolo 57-*bis* del testo governativo, l'articolo 57 del codice penale col seguente.

« ART. 57 (*Reati commessi col mezzo della stampa periodica*). - Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice direttore responsabile è punito a titolo di colpa, per il solo fatto che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, con la pena irrogata al reo, ridotta alla metà, salvo il caso fortuito, la forza maggiore, il costringimento fisico o l'errore invincibile ».

ROCCHETTI, *Relatore*, Onorevoli colleghi, i cenni di diritto comparato contenuti nella mia precedente relazione sono stati da qualche collega interpretati come spunti polemici, specie per la parte che si riferisce all'ordinamento dell'U.R.S.S. e degli altri Stati così detti a democrazia popolare. Nella mia intenzione vi era soltanto lo scopo di porre in rilievo come da noi, eliminato il sistema amministrativo delle autorizzazioni, la disciplina della stampa, anche con la regolamentazione dei reati a suo mezzo commessi prevista dall'articolo 57 del codice penale del 1930 è divenuta una delle più liberali. E vi era altresì lo scopo di contenere la comune aspirazione alla massima espansione della libertà entro i limiti della sicurezza sociale nella difesa contro il delitto, onde evitare gli eccessi riscontrabili in altri settori, come in quello del fermo di polizia la cui pratica abolizione ha reso impossibile quel necessario setacciamento degli ambienti della mala vita e determinato l'imponente aumento di alcuni tipici reati della delinquenza associata, come gli assalti alle banche e in genere le rapine e gli omicidi commessi per perpetrarle. E per restare nel tema di questo disegno di legge, lo scopo che perseguivo era quello di contenerne le disposizioni entro i limiti segnati dall'occasione che ne ha determinata la presentazione da parte del Governo e dall'attesa della pubblica opinione.

L'occasione, com'è noto, è stata fornita dalla nota sentenza della Corte costituzionale che, pur riconoscendo la legittimità della norma dell'articolo 57 del vigente codice penale, ne ha censurato la formulazione, rilevando peraltro l'incongruità della comminazione di una pena per reato doloso per una ipotesi essenzialmente colposa.

Il Governo è intervenuto proponendo la disciplina autonoma del reato del direttore che, con violazione dei suoi doveri di vigilanza, rende possibile la commissione del reato mediante la pubblicazione dell'articolo criminoso.

Di più il Governo non era tenuto a fare.

In particolar modo non è vero che gli fosse stata richiesta una attenuazione della disciplina di repressione dei reati commessi a mezzo della stampa. Né il voto della pubblica opinione in tale materia è per la attenuazione, ma, caso mai, per l'inasprimento del rigore della tutela relativa. Ed il Governo ha inteso infatti tale esigenza perché, nel proporre la nuova disciplina penale con la configurazione del reato colposo e la diminuzione della pena fino ad un terzo, ha cercato il corrispettivo della difesa sociale nell'inasprimento della tutela amministrativa. Avendo poi, per ragioni di opportunità, rinunziato a questa part della sua proposta, il Governo si è lasciato anche persuadere ad un'ulteriore riduzion

delle pene sino alla metà. Ma, per mia parte, ritengo che in ciò il Governo non sia da seguire.

Né sembri inopportuna e poco conseguente alla tutela dei diritti di libertà questa mia invocazione al rigore, perché è proprio dei regimi liberi dettare norme severe per la repressione dei reati di stampa. I governi polizieschi, conoscendo il sistema della prevenzione amministrativa – autorizzazione e censura – possono essere o sembrare meno severi in sede di repressione. Non così gli Stati a ordinamenti liberali per i quali la difesa dei cittadini dai reati commessi a mezzo della stampa è dovere di tutela della libertà, da attuarsi soltanto con una equilibrata disciplina penale.

Ed infatti noi altri nel 1948, tornata in Italia la libertà, aumentammo la pena per la diffamazione a mezzo della stampa, raddoppiando esattamente, nel minimo e nel massimo, quella sancita sotto il fascismo dall'articolo 595 del codice penale.

Ma la discussione svoltasi nella nostra Commissione sul disegno di legge non è stata contenuta entro i limiti della proposta, né sono state, ovviamente, concordi le opinioni sulla portata delle modificazioni da introdurre alla vigente disciplina. Il che rende al relatore necessaria, sia pure in forma sintetica, una breve esposizione dei punti essenziali del problema della responsablità del direttore.

Che il giornale pubblicando scritti aventi carattere criminoso, dia luogo alla commissione di reati, nessuno oserà dubitare.

E che di questi reati debba rispondere qualcuno è parimenti certo.

Si dice sia sufficiente risponda l'autore dell'articolo o l'informatore. Ma a parte la materiale impossibilità di sapere in ogni caso chi essi siano, almeno senza violare il segreto professionale di cui anche i giornalisti debbono godere, è ovvio come la responsabilità dell'autore dell'articolo e dell'informatore non possa esonerare l'impresa giornalistica, e per essa il suo dirigente da una propria responsabilità, perché è essenzialmente per mezzo della sua opera che il reato viene commesso.

La responsabilità penale del direttore si afferma perciò in modo evidente in base ai principî, ed essa sarà a titolo di dolo o di colpa se il fatto contemplato come reato e connesso con la pubblicazione avvenga secondo o contro l'intenzione di lui.

Trascurando l'ipotesi intenzionale, cioè dolosa, che dà luogo ad una responsabilità per concorso con l'autore, noto o ignoto, dello scritto incriminato, quella colposa va configurata praticamente nei confronti del direttore come una responsabilità automatica che si verifica col solo verificarsi dell'evento, non occorrendo alcuna prova da parte dell'accusa della sua negligenza, imperizia o inosservanza di norme.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Mi pare che la cosa non possa essere messa in termini così netti, dicendo, cioè, che la prova non deve essere data né sulla negligenza né sulla imperizia, né sulla inosservanza di norme. Altro è un investimento determinato da eccesso di velocità del mezzo che ha creato una situazione di pericolo, altro è quando il mezzo investitore manteneva una velocità normale. In una eventuale causa per danni occorre fornire la prova che il mezzo teneva una velocità eccessiva. Quindi la prova sul fatto ci vuole. Ad ogni modo nel nostro caso a noi non può interessare – trattandosi di reato colposo – l'accertamento delle intenzioni perché, se esistesse l'intenzione da parte del direttore di un giornale di lasciare passare l'articolo incriminato, il suo reato rientrerebbe nel caso tipico di concorso. È ben diverso il fatto di un direttore responsabile il quale anziché per negligenza, per partito preso non si reca al giornale affinché un articolo possa passare di proposito. Nel primo caso non conosceva il valore dell'articolo, nel secondo ne era perfettamente a conoscenza tanto da evitare di costituire con la sua presenza un intralcio alla pubblicazione. Da ciò mi pare derivi la norma secondo la quale è dovere del direttore di controllare giornalmente il giornale. Evidentemente la mancanza di controllo da parte sua determina automaticamente una posizione di negligenza, non punibile se non quando si commette un reato con un articolo del quale il direttore risponde automaticamente. Ora mi pare che la nostra discussione si deve basare su una impostazione di carattere generale. Non possiamo negare che l'accertamento della colpa del direttore è necessario passando da una posizione generica di reato colposo ad un caso particolare che dipende dalla natura dei compiti che al direttore stesso fanno capo. E qui sorge il problema: è difesa valida quella del direttore che afferma di essere stato assente per giustificati motivi il giorno della pubblicazione dell'articolo incriminato? Alcuni rispondono in senso affermativo perché ritengono che non si possa attribuire al direttore una responsabilità specifica; altri dicono di no, perché il fatto che il direttore fosse assente non prova l'esistenza di pura forza maggiore.

PRESIDENTE. L'omissione può essere colposa, ma può essere anche dolosa. In pari tempo bisogna osservare che non tutti i casi di omissione dolosa si confondono con l'ipotesi del concorso che implica, secondo me – in qualche modo – un elemento attivo.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorso cosa vuol dire? Un comportamento – consistente sia nel fare sia nel non fare – tale che consenta ad altri il raggiungimento di un effetto che costituisce un reato.

MURGIA. A questo riguardo credo abbia ragione l'onorevole Presidente. Un direttore che deliberatamente si assenta dal giornale per lasciar passare un articolo incriminabile commette secondo me volontariamente un reato di omesso controllo. Si tratta in questo caso di dolo generico.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Sarebbe reato se esistesse un articolo che facesse specificatamente obbligo al direttore di controllare.

ROCCHETTI, *Relatore*. Rilevo come il Sottosegretario, con le sue osservazioni, abbia già chiarito il mio pensiero. Ho detto e confermo che non debba darsi alcuna prova, da parte dell'accusa, del comportamento del direttore, e cioè della sua imprudenza, negligenza o inosservanza di norme, perché egli risponde per violazione di un dovere, che è quello della vigilanza cui è tenuto affinché, a mezzo degli scritti pubblicati, non si commettano reati. Ed è evidente che se egli esercita con la necessaria cura il dovere di vigilanza, l'evento non si verifica, mentre se questo si verifica, è segno che egli non ha esercitato il suo dovere, ed è stato quindi negligente, o impedito o inosservante delle disposizioni. La sua responsabilità, verificandosi l'evento della pubblicazione criminosa, esiste sempre, e per essere esonerato occorrerà che si dimostri che l'omissione di vigilanza da parte di lui non sia stata cosciente e volontaria. Il che può aversi soltanto ove concorrano cause legittime di esclusione, e cioè il caso fortuito, la forza maggiore o l'errore invincibile. In sostanza, quindi, la responsabilità del direttore, pur con la nuova più corretta formulazione, resta regolata dagli stessi principî cui si è ispirato, nell'articolo 7 del codice penale, il legislatore anteriore.

E perché non sorga equivoco su tale impostazione della nuova norma, ho proposto l'emendamento, che mi sembra la renda più chiara e precisa, mediante il semplice spostamento della locuzione « per colpa ». Anziché dire, col Governo, che il direttore il quale, *per colpa*, omette di esercitare il controllo è punito se un reato è commesso, preferisco si dica che il direttore il quale omette di esercitare il controllo è punito *a titolo di colpa* se un reato è commesso. Mi sembra che così resti escluso si debba dare dall'accusa una prova della colpa di lui.

E con ciò ritengo di aver soddisfatto le esigenze di chiarezza cui si sono richiamati i colleghi Riccio e Formichella.

Quanto alla pena, con un altro emendamento, ho proposto che la riduzione, rispetto a quella stabilita per il reato commesso, sia per il direttore non della metà, ma soltanto di un terzo, con la formula che essa sia ridotta in misura non eccedente un terzo, che è quella usata per le attenuanti dall'articolo 65 del codice penale.

E a tal riguardo, rispondendo ai rilievi dei colleghi Cavallari e Capalozza, che nel nostro sistema, la riduzione di pena per il reato colposo rispetto alla corrispettiva ipotesi del reato doloso, è in genere assai rilevante, osservo che, nel nostro caso, il reato del direttore non rappresenta affatto l'ipotesi colposa del reato doloso dell'autore dell'articolo, ma è un reato autonomo.

Non esiste peraltro, nel nostro ordinamento, a quanto io sappia, un reato commissibile a mezzo della stampa, avente natura colposa. Non esistono almeno né la diffamazione né il vilipendio colposi.

Concludendo, il vostro relatore vi esorta a votare il disegno di legge, con gli emendamenti proposti, nella convinzione che le nuove norme, mentre risulteranno rispondenti al dettato della Corte costituzionale, saranno altresì equilibrate nel contemperamento delle due concorrenti esigenze, della tutela della libertà di informazione e del rispetto dei diritti dei cittadini e delle istituzioni al prestigio e all'onore.

CAPALOZZA. Io apprezzo – anche se non approvo del tutto – le considerazioni che sono state avanzate testé dal relatore, sulle esigenze di una vigorosa disciplina sanzionatoria dei reati commessi a mezzo della stampa in regime di libertà di stampa; in quanto è evidente che in regime totalitario, appunto per la disciplina illiberale della stampa, diventa in concreto assai ridotta la possibilità di commettere dei reati a mezzo della stampa.

Contesto invece al relatore, con tutto il rispetto, il diritto di incidere su quella che è la elaborazione dottrinaria dei reati commessi a mezzo della stampa e la pretesa di attribuire valore di interpretazione, per così dire, autentica alle affermazioni che egli ha voluto fare.

Sarà, invece, l'ulteriore elaborazione della dottrina e della giurisprudenza a dare l'incasellatura scientifica ai problemi che noi andiamo trattando.

Ciò premesso, onorevoli colleghi, io penso di dover rispondere all'onorevole relatore che qui il problema non è un problema di pena nei confronti del direttore di un giornale che non ponga in atto quell'attenzione, quella diligenza, quella oculatezza che la legge gli richiede. Qui il problema attiene alla colpevolezza, cui non si può assolutamente sfuggire, perché altrimenti si metterebbe la dinamite su concetti intorno ai quali sono stati scritti non volumi, ma biblioteche intere.

Mi domando come può ritenersi responsabile, sia pure a titolo di colpa, chi non ha la consapevolezza della condotta illecita. E la consapevolezza, nella quale consiste l'elemento subiettivo del reato, deve essere provata: non troverete mai nessuno scienziato del diritto e nessun magistrato serio, il quale ammetta che la consapevolezza possa presumersi. Chi ammettesse la presunzione di consapevolezza, rientrerebbe in pieno nella responsabilità senza colpa, nella responsabilità *in re ipsa*, che la Corte costituzionale e prima di essa la Costituzione hanno respinto. La consapevolezza non si presume, perché, altrimenti, diventa responsabilità obiettiva.

Ciò premesso, onorevoli colleghi, dichiaro a nome dei colleghi della mia parte che, poiché la disciplina che ci viene proposta rappresenta, sia pure moderatamente, un miglioramento rispetto a quella attualmente vigente, noi la approveremo con gli emendamenti atti a migliorarla, che possano esservi aggiunti. L'approveremo, tuttavia, con tutte le riserve di principio che ho prospettato.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Qualche considerazione schematica. La prima constatazione, che mi pare sia bene tener presente, parte da quella che è la situazione generale della stampa in Italia. Noi legiferiamo su di una situazione di fatto non su ipotesi che debbono verificarsi; e mi pare che dodici anni di vita democratica siano sufficienti per fornire un quadro esatto delle necessità alle quali debbono far fronte le nuove disposizioni. Vi è, poi, da fare al riguardo una seconda constatazione. nessuno può escludere che, quando si tratta di libertà, si parla di un concetto di limite nel concetto di libertà, senza il quale non abbiamo nemmeno la definizione di libertà. Una terza constatazione che mi pare necessaria è quella che non si possa dimenticare che la pubblica opinione italiana attende, di fronte a certi abusi di stampa, una maggior severità in modo che la libertà sia maggiormente difesa e non sconfini nella licenza.

Devo dire che ciascuno di noi intende con maggior chiarezza cosa voglia dire libertà quando è direttamente aggredito senza motivo da un giornale e non sa come difendersi. In quel momento più chiaro appare il concetto della libertà e il concetto di quelle che sono le reazioni che il codice penale dovrebbe contemplare.

Ritengo comunque il caso di riprendere quello che mi sono permesso di dire interrompendo il Relatore, che cioè al fondo della questione c'è un problema che in un certo senso sfugge ma che non si può non tener presente: il concetto della funzione di direttore responsabile del giornale, la cui massa di diritti e doveri dobbiamo tener presente per esaminare poi i riflessi in sede penale.

Fatta questa premessa, ricordiamo che le sentenze della Corte costituzionale non hanno impugnato l'articolo 7 per incostituzionalità; ma hanno detto che non è costituzionale, secondo le norme costituzionali italiane, una responsabilità per il fatto che altri hanno detto che è costituzionale la responsabilità oggettiva.

E poiché noi stiamo legiferando dopo una decisione della Corte costituzionale, in vista di quella constatiamo quali sono i punti di partenza.

Si è detto altra volta che qui è sorta una nuova categoria di reati colposi. Non so cosa significhi in fondo questa dichiarazione. Mi pare che ci troviamo in una situazione dove esistono di fatto due responsabilità un reato a mezzo di uno scritto sulla stampa e una omissione di controllo da parte del direttore. Come ha detto il Relatore, due fatti distinti: il primo che fa capo ad una persona con una responsabilità accertabile o meno come per tutti gli altri reati; il secondo che fa capo al Direttore.

E qui rispondo alle dichiarazioni dell'onorevole Capalozza che aveva sostenuto mancare di consapevolezza il reato del direttore. Si tratta di consapevolezza che il Direttore non può non avere nel dovere di controllare, che è inerente alla sua responsabilità di direttore. In questo c'è la consapevolezza che se viene meno il suo senso di responsabilità può sorgere un reato che fa capo ad altri e del quale egli risponde, a titolo di colpa mentre l'autore ne risponderà a titolo di dolo. Esiste cioè il caso particolare di una incidenza che si può punire solo se accertato il reato commesso da chi ha scritto l'articolo.

Io sono d'accordo sulla nuova stesura consigliata dal Relatore: soltanto al fine di togliere ogni dubbio sulla eventualità – fatto veramente nuovo e mai visto nella dottrina e nello stesso codice – che per questo reato colposo debba esserci un'indagine relativa all'intenzionalità o meno del reato colposo, sono d'accordo con l'onorevole Rocchetti che si ponga nell'articolo la frase « a titolo di colpa », dopo. « ... è punito », sopprimendo in pari tempo il riferimento alla colpa che appare nella frase precedente. Con questa precisazione potremo forse evitare che la Magistratura finisca per condannare solamente se esiste l'intenzione, e cioè soltanto per un reato doloso. Per questo il Governo è del parere che siano ben configurate due ipotesi la prima di un reato doloso a sé stante, la seconda relativa alla responsabilità per omissione di controllo da parte del Direttore che ha il dovere di controllare.

Per quanto riguarda l'inasprimento di pena nei confronti del Direttore così come previsto dall'emendamento del Relatore, il Governo aveva ritenuto che la riduzione della pena a metà fosse una posizione di sufficiente equilibrio. Debbo dire che, se la maggioranza della Commissione pensasse di dover stringere i freni ripiegando su una riduzione di pena non superiore ad un terzo, il Governo si rimetterebbe su questo punto alle decisioni della Commissione.

Per quanto riguarda l'articolo 57-*bis* farò soltanto una considerazione. È vero che a prima vista può apparire veramente eccezionale e strana la responsabilità di uno stampatore nei reati che si commettono attraverso la stampa di questi fogli. La sua è un'azione esclusivamente meccanica. Però la responsabilità dello stampatore emerge solamente qualora non vi sia il nome dell'autore, né quello del direttore, né dell'editore. In questo caso dovremmo vedere il problema non dal punto di vista dello stampatore ma da quello del cittadino aggredito e danneggiato e nei confronti del quale è necessario che ad un certo punto vi sia qualcuno responsabile altrimenti sorgerebbe una possibilità di aggressione senza che il cittadino abbia a sua disposizione i mezzi per difendersi. Del resto mi pare che la cosa nei riguardi dello stampatore sia estremamente semplice ed egli, in mancanza di un altro responsabile, può far bene attenzione a quello che stampa preoccupandosi anche dell'identità di colui che gli consegna gli originali dei testi per la stampa.

Concludendo, noi non possiamo né consentire lesioni indiscriminate dei diritti della persona, senza una punizione, né pensare a far nascere una categoria di irresponsabili al riguardo.

PRESIDENTE. Abbiamo dunque per l'articolo 1 un emendamento sostitutivo presentato dal Governo e tre emendamenti al nuovo testo presentato dal Governo, rispettivamente dell'onorevole Berlinguer, dell'onorevole Formichella e dell'onorevole Relatore.

Cominceremo dall'emendamento Formichella che più si discosta dal testo dell'emendamento governativo.

CAPALOZZA. Sono contrario all'emendamento Formichella perché il caso di forza maggiore e il caso fortuito escludono, anche in questa materia, la responsabilità, già secondo l'insegnamento della Corte di cassazione che si è avuto prima ancora della sentenza della Corte costituzionale; mentre la dizione « ... per il solo fatto... » non fa che ripetere l'attuale formulazione del Codice penale che, invece, la Corte costituzionale vuole che sia modificata.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo non è favorevole perché ritiene che non debba essere gravato sul pubblico ministero l'onere della prova sulla intenzionalità o meno del reato.

FORMICHELLA. Non insisto.

PRESIDENTE. La Commissione prende atto che l'onorevole Formichella non insiste nel suo emendamento.

Voteremo per divisione l'articolo sostitutivo presentato dal Governo, con l'intesa che la sua approvazione comporta la soppressione dello stesso articolo del testo originale.

Lo pongo in votazione fino al punto dove dice: « .. il direttore o il vice direttore responsabile, il quale... ».

(*È approvato*).

A questo punto abbiamo l'emendamento del Relatore il quale propone la soppressione delle parole « per colpa » che immediatamente seguono, e l'inserzione delle parole: « ... a titolo di colpa... » fra le parole: « ...è punito...» e « ... se un reato è commesso » nella frase che immediatamente segue.

Pongo in votazione l'emendamento nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seconda parte dell'articolo risulta pertanto così formulata.

« ... il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della

pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato... ».

La pongo in votazione.

(*È approvata*).

Rimane l'ultima frase, quella relativa all'entità della pena. Come è noto vi sono due emendamenti all'articolo sostitutivo proposto dal Governo e che stabilisce che la pena stabilita per tale reato sia diminuita fino alla metà: il primo è l'emendamento Berlinguer che propone che la pena stabilita per tale reato sia « ridotta ad una misura non superiore ad un terzo », il secondo è quello del Relatore che propone che la pena stabilita per tale reato sia « diminuita in misura non eccedente a un terzo ».

Pongo in votazione l'emendamento Berlinguer.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'ultima parte dell'articolo 1 nel testo dell'emendamento sostitutivo proposto dal Governo, concernente l'articolo 57-*bis*.

(*È approvata*).

L'articolo 1 rimane pertanto così formulato:

« L'articolo 57 del Codice penale è sostituito dai seguenti:

« ART. 57. (*Reati commessi col mezzo della stampa periodica*). — Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo ».

« ART. 57-*bis*. (*Reati commessi col mezzo della stampa non periodica*). — Nel caso di stampa non periodica, le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano all'editore, se l'autore della pubblicazione è ignoto o non imputabile, ovvero allo stampatore, se l'editore non è indicato o non è imputabile ».

Lo pongo in votazione nel complesso.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2.

« Il secondo comma dell'articolo 58 del Codice penale è abrogato ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo, all'articolo 3.

« Fra l'articolo 58 e l'articolo 59 del Codice penale è inserito il seguente:

« ART. 58-*bis* (*Procedibilità per i reati commessi col mezzo della stampa*). — Se il reato commesso col mezzo della stampa è punibile a querela, istanza o richiesta, anche per la punibilità dei reati preveduti dai tre articoli precedenti è necessaria querela, istanza o richiesta.

La querela, la istanza o la richiesta presentata contro il direttore o vice-direttore responsabile, l'editore o lo stampatore, ha effetto anche nei confronti dell'autore della pubblicazione per il reato da questo commesso.

Non si può procedere per i reati preveduti nei tre articoli precedenti se è necessaria un'autorizzazione di procedimento per il reato commesso dall'autore della pubblicazione, fino a quando l'autorizzazione non è concessa. Questa disposizione non si applica se l'autorizzazione è stabilita per le qualità o condizioni personali dell'autore della pubblicazione ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4.

« Fra l'articolo 596 e l'articolo 597 del Codice penale è inserito il seguente:

« ART. 596-*bis* (*Diffamazione col mezzo della stampa*). — Se il delitto di diffamazione è commesso col mezzo della stampa le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche al direttore o vice-direttore responsabile, all'editore e allo stampatore, per i reati preveduti negli articoli 57, 57-*bis* e 58 ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5.

« Fra l'articolo 663 e l'articolo 664 del Codice penale è inserito il seguente:

« ART. 663-*bis*. (*Divulgazione di stampa clandestina*). — Salvo che il fatto non costi-

tuisca reato più grave, chiunque in qualsiasi modo divulga stampe o stampati pubblicati senza la osservanza delle prescrizioni sulla stampa è punito con l'ammenda fino a lire 50.000 o con l'arresto fino ad un anno ».

ROCCHETTI, *Relatore*. Questo articolo è collegato all'abolizione dell'articolo 58, con il quale si è voluto dare al divulgatore una responsabilità contenuta in termini contravvenzionali. Come è noto, per l'articolo 58-*bis* è responsabile il divulgatore della stampa quando sono ignote o non imputabili le persone che hanno ordinato la stampa omettendo le prescrizioni di legge sulla pubblicazione, periodica o no che essa sia, dando luogo quindi al verificarsi dell'ipotesi delittuosa.

CAPALOZZA. Non posso essere d'accordo. L'articolo 663 punisce con l'ammenda fino a lire 3.000 o 4.000 colui che mette in distribuzione scritti o disegni senza avere ottenuto l'autorizzazione richiesta dalla legge. Ora, a prescindere dai limiti di abrogazione dell'articolo 663 in seguito alla nota decisione della Corte costituzionale sull'articolo 113 della legge di pubblica sicurezza, approvando il proposto articolo avremmo una situazione stranissima, per cui taluno autorizzato alla distribuzione, viene poi punito perché, a sua insaputa, quelle stampe che distribuisce erano state stampate senza l'osservanza degli obblighi stabiliti dalla legge. Il che, a mio modo di vedere, è aberrante dal punto di vista giuridico.

ROCCHETTI, *Relatore*. Faccio osservare all'onorevole Capalozza che l'articolo 663 prevede una ipotesi diversa da quella del proposto 663-*bis*.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Rilevo anch'io che nella prima ipotesi si tratta di una persona la quale senza la prescritta autorizzazione distribuisce stampe incensurabili dal punto di vista della pubblicazione; la seconda invece si riferisce a colui che – anche se autorizzato a distribuire stampe – distribuisce stampati clandestini. Qui si è voluto punire chi distribuisce stampa clandestina.

CAPALOZZA. Il proposto articolo, presentato come corrispettivo dell'eliminazione del secondo comma dell'articolo 58, costituisce in realtà un aggravante rispetto all'articolo 57, n. 2, nel quale la responsabilità del divulgatore era considerata come supplettiva.

Tuttavia – e pur riservandosi di sollecitare una revisione del codice di pubblica sicurezza del 1931 – si potrebbe anche accettare la formulazione proposta, qualora fosse stabilito chiaramente che essa viene adottata proprio per riferirsi solo a ciò che è contenuto nel concetto di « stampa clandestina ».

PRESIDENTE. D'accordo. Sull'articolo 5 esiste un emendamento del Relatore che dice:

alla frase « .. senza la osservanza delle prescrizioni sulla stampa .. » sostituire. « ... senza la osservanza delle prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica... ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo 5 nel suo complesso risulta pertanto così formulato:

« Fra l'articolo 663 e l'articolo 664 del Codice penale è inserito il seguente:

« ART. 663-*bis*. (*Divulgazione di stampa clandestina*). — Salvo che il fatto non costituisca reato più grave, chiunque in qualsiasi modo divulga stampe o stampati pubblicati senza la osservanza delle prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica, è punito con l'ammenda fino a lire 50.000 o con l'arresto fino ad un anno ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 6.

« L'articolo 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è sostituito dal seguente

« ART. 11. (*Responsabilità civile*). — Per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, anche nel caso che non siano responsabili penalmente, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione, l'editore, e il direttore o vice-direttore responsabile, se si tratta di stampa periodica, oppure l'editore e lo stampatore, se si tratta di stampa non periodica ».

Il Governo ha presentato un emendamento soppressivo di detto articolo

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 6.

(*Non è approvato*).

L'articolo 6 si intende soppresso.

Passiamo all'articolo 7.

« Nel pronunziare sentenza di condanna per un reato commesso col mezzo della stampa, il giudice, ove non abbia elementi sufficienti per decidere sulla liquidazione dei

danni, deve con la stessa sentenza assegnare alla parte civile la provvisionale prevista dall'articolo 489, secondo comma. del Codice di procedura penale.

Anche per questo articolo il Governo propone la soppressione.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 7.

(*Non è approvato*).

L'articolo 7 si intende soppresso. Passiamo all'articolo 8:

« L'articolo 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è sostituito dal seguente:

« ART. 12. (*Riparazione pecuniaria*). — Nel pronunziare sentenza di condanna per il reato di diffamazione commessa col mezzo della stampa, il giudice deve condannare in ogni caso gli autori del reato ed i responsabili civili indicati nel precedente articolo 11, in solido fra loro, a pagare alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta, una somma a titolo di riparazione, oltre il risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 185 del Codice penale. La somma è determinata in relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato, e non può in alcun caso essere inferiore a lire un milione, né superiore ai venticinque milioni ».

Il Governo propone di sopprimere anche questo articolo.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 8.

(*Non è approvato*).

L'articolo 8 si intende soppresso.

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Modificazioni alle disposizioni del Codice penale relative ai reati commessi col mezzo della stampa ». (2518).

Presenti votanti . . . . . 29
Maggioranza . . . . . 15
Voti favorevoli . . . . 25
Voti contrari . . . . 4

(*La Commissione approva*).

*Hanno preso parte alla votazione.*

Amiconi, Baldassari, Ballesi, Bardanzellu, Baresi, Caccuri, Capalozza, Cavallari Vincenzo, Colitto, Dante, Facchin, Floreanini Gisella, Formichella, Fumagalli, Gorini, Gorreri, La Rocca, Martuscelli, Mastino Gesumino, Murgia, Musolino, Pedini, Tosato.

**La seduta termina alle 11,45.**

*IL DIRETTORE*
*DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI*
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI